

Alfredo De Francesco
Processo penale e digitalizzazione

Sommario: 1. Introduzione; 2. Rapporto di dipendenza della digitalizzazione alle esigenze processuali; 3. Rapporto di interdipendenza tra digitalizzazione e processo penale; 4. Rapporto di para-subordinazione delle regole processuali alla digitalizzazione; 5. Conclusioni.

1. Introduzione

La tecnologia digitale cambierà il mondo!

Ma nel mondo c'è anche quello processuale penale, da sempre ancorato a stereotipi di lentezza e vetustà, sicché si pone – e molto seriamente – se ed in che termini la rivoluzione digitale in corso potrà cambiare, nella sostanza, la struttura procedimentale in questione.

Nel corso della presente relazione non verranno trattate (ancorché collegate) le questioni inerenti ai reati connessi alla digitalizzazione e alle prove documentali o indagini “digitali”, così come le particolarità connesse al diritto alla riservatezza.

Certamente sono temi essenziali, ma che – onestamente – non rilevano per la struttura processuale, non tanto perché non pongono temi “nuovi” in senso proprio, quanto perché gli stessi sollevano questioni proprie, che possono essere affrontate a prescindere dalla struttura processuale.

Diverso è il problema, su cui mi soffermerò, in merito alla possibilità che la struttura stessa del processo penale possa modificarsi in ragione della digitalizzazione connessa all'attività dei soggetti processuali fondamentali.

Volendo semplificare – anche se la semplificazione è sempre frutto di scelte opinabili – si può dire che sono tre i parametri attraverso i quali si possono considerare i rapporti tra la digitalizzazione e il processo penale:

1) **rapporto di dipendenza della digitalizzazione alle esigenze processuali** e, quindi come rapporto di servizio e subordinazione: rientrano in questa sfera, per esempio, le procedure e prassi di “registrazione, raccolta ed archiviazione”, in senso lato, degli atti processuali;

2) **rapporto di interdipendenza** e, quindi, come rapporto di reciproca influenza ed implementazione del sistema digitale alle esigenze proprie del processo penale e adattamento delle regole processuali alle innovazioni digitali: pensiamo alle regole del processo penale “telematico”, che non ha assunto le dimensioni di quello civile, ma che certamente ha ormai un suo ambito (sempre maggiore) di incidenza sull'attività ordinaria;

3) **rapporto di para-subordinazione delle regole processuali alla digitalizzazione**: si tratta dell'esigenza (da molti avvertita) di modificare nella sostanza e, quindi, nella loro finalità istituti processuali alla luce delle nuove ed inedite possibilità offerte dalla digitalizzazione: si pensi non solo all'udienza “a distanza”, ma anche alla possibilità di strutturare i principali atti (sentenza, richieste di parte, impugnazioni ecc.) secondo modelli predefiniti e quindi standardizzati in modo tale semplificarne la stesura e da verificare ex ante il rispetto delle regole procedimentali di validità degli atti.

Naturalmente, come accennato, si tratta di schematismi molto approssimativi ma che, ciò nonostante, mettono in risalto la complessità dei rapporti in questione ma anche – a mio avviso – l'impossibilità di poter definire secondo modelli troppo rigidi tali rapporti, atteso che, dopo tutto, vi sono esigenze proprie del processo penale che devono avere una prevalenza, avuto riguardo alla loro funzione di garanzia.

Ma ciò detto, è opportuno andare un po' più nello specifico della materia, evidenziando una serie di questioni, che sono già all'ordine del giorno della prassi applicativa.

2. Rapporto di dipendenza della digitalizzazione alle esigenze processuali

Non vi è dubbio che, molto di più della scrittura “analogica”, la tecnologia digitale può permettere di “fare memoria” degli atti processuali e di poterli trasportare da un luogo ad un altro senza che tale trasporto (se effettuato a regola d'arte) importi una modificazione del contenuto degli atti.

Da questo punto di vista, la possibilità di una registrazione digitale “contemporanea” o “successiva” degli atti processuali deve essere ben accolta.

Sicché avere, a fianco di un fascicolo “cartaceo”, un fascicolo digitale, contenente tutti gli atti del primo, è certamente una possibilità notevole, sia per la ricostruzione del fascicolo, in caso di deterioramento o smarrimento (parziale o totale), sia per la sua trasmissione a distanza, per esempio in caso di impugnazioni.

Nello stesso tempo, la “trascrizione integrale” delle dichiarazioni ben può avvenire sia con la “stenotipia manuale” ma anche con quella “automatica e digitale”, che peraltro permette una rapida fruibilità dei testi ed una loro trasmissione a distanza in tempi rapidissimi.

Senza considerare la possibilità di avere traduzioni multilingue in contemporanea degli atti processuali (attività ormai diffusa e consolidata a livello internazionale) nonché registrazioni audio-visive (utilissime, non solo per le udienze ma anche per sopralluoghi, analisi di reperti ecc.) a costi ormai ridottissimi e con strumenti alla portata di chiunque.

Se non che la tecnologia digitale non permette un accesso diretto al contenuto degli atti, in assenza di strumenti tecnologici adeguati (software e hardware) che – come è noto – possono modificarsi enormemente in breve tempo.

Ciò importa e sta importando una questione di notevole importanza pratica, atteso che, da un lato, gli strumenti di “decifrazione” e gli stessi documenti digitali devono assicurare margini altissimi di sicurezza al fine di garantire la genuinità del documento digitale, dall'altro, il tutto deve poter essere pienamente fruibile, almeno in potenza, anche dalle parti private e, quindi, da soggetti – per definizione - posti al di fuori dell'apparato amministrativo giudiziale.

In sostanza vi possono essere due velocità: una del processo e l'altra della tecnologia, di modo che – per esempio – atti acquisiti *illo tempore* con strumenti digitali non siano più leggibili con quelli oggi in dotazione alle parti o con gli strumenti più moderni attualmente messi a loro disposizione.

Naturalmente, questo inconveniente potrebbe essere risolto ponendo a carico delle parti (private) l'onere di poter prendere visione degli atti presso “luoghi e strumenti” in dotazione all'amministrazione: ma ciò importa inconvenienti evidentissimi, poiché impone la “presenza fisica” del soggetto presso l'ufficio giudiziario di

riferimento, la sostanziale impossibilità di poter ottenere facilmente copie digitali del materiale in questione e, soprattutto, il non ammodernamento delle infrastrutture digitali statali.

Ecco che allora emerge, nella sua crudezza, un elemento fondamentale: da un lato, la tecnologia digitale deve essere la più affidabile e fruibile, dall'altro, deve essere strutturata tenendo conto della specificità del processo penale, che è un processo nel quale si discute essenzialmente di diritti indisponibili e dove vi è l'esigenza sia di impedire massimamente l'alterazione del dato digitale sia di garantire la sua conservazione "a futura memoria" anche dopo la conclusione del processo penale.

Nasce così l'esigenza, sempre più avvertita, di avere "piattaforme informatiche" e strumenti adeguatamente selezionati, che siano dotati di criteri di stabilità e di affidabilità ma anche di integrazione con le nuove tecnologie e con gli sviluppi tecnologici.

Esigenza non semplicissima da realizzare, poiché, anche ad immaginare un sistema "chiuso" o, meglio, specificatamente dedicato al processo penale e gestito da soggetti appositamente selezionati e incaricati da parte dello Stato, il tutto deve poi avere un risvolto "internazionale", posto che i sistemi giudiziari, specie in sede penale, si stanno muovendo verso un'integrazione impensabile solo qualche anno fa: l'esempio è dato non solo dalle "classiche" rogatorie o dal più recente mandato di arresto europeo, ma anche dalle attività di indagine penale di rilevanza europea collegata all'EPPO (European Public Prosecution Office).

Si può così concludere su questo punto, sottolineando come alla indubbia "semplificazione" connessa alla tecnologia digitale, si accompagni però anche una complessità non banale non solo degli investimenti nei mezzi e negli strumenti tecnologici, ma anche delle politiche di digitalizzazione, poiché un approccio "provinciale" o comunque estremamente unilaterale o superficiale, nei fatti può importare una paralisi o comunque un rallentamento delle attività processuali e delle finalità perseguite a livello processuale.

Si pensi (solo per fare alcuni esempi) ai protocolli per considerare come "valida" la firma digitale, alla trasmissione dell'atto a mezzo posta elettronica certificata, alle procedure da seguire per avere una "traduzione", un "duplicato informatico" o una copia "informatica" o "analogica" o dell'atto digitale o di un atto analogico, alle attestazioni di conformità o di validità degli atti previste dalle normative internazionali, alla necessità di avere supporti "fisici" o solo "immateriali" degli archivi digitali ecc.

3. Rapporto di interdipendenza tra digitalizzazione e processo penale

Relativamente al rapporto di coordinamento o interdipendenza tra digitalizzazione e processo penale un ruolo centrale ha ed avrà la normativa derivante dalla c.d. Riforma Cartabia sul processo penale.

L'idea di fondo è quella per la quale gli atti processuali, così come le notificazioni e comunicazioni, avvengano di regola a mezzo di procedure digitalizzate: il che presuppone l'esistenza non solo di firme digitali ma anche di domicili digitali.

Nello stesso modo si prevede un utilizzo a più ampio raggio della video-registrazione degli atti istruttori, in modo da poter preservare il più possibile la formazione della prova anche in caso in cui il giudice chiamato a decidere non sia il medesimo che ha proceduto all'istruttoria dibattimentale.

Non si tratta, come è evidente, di regole che "a prima vista" andrebbero ad affiancare quelle ordinarie o comunque a raccordarsi con esse, ma più precisamente di nuovi modelli processuali "ordinari", che solo in caso di

malfunzionamento del sistema informatico permetterebbero l'uso degli strumenti "analogici" originariamente previsti dal codice.

Ovviamente un primo e fondamentale banco di prova (che però ha mostrato anche la fragilità del sistema) è stato rappresentato dalla normativa emergenziale pandemica: si pensi innanzi tutto al deposito di atti a mezzo PEC oppure mediante il PDP (Portale Deposito atti Penali).

Se non che le regole (in verità non sempre intelleggibili) processuali devono essere in questa materia estremamente chiare e semplici, evitando formalismi che possano erodere gravemente i diritti delle parti specie private.

Qui è essenziale che la procedura permetta, attraverso lo strumento tecnologico, la piena tracciabilità degli atti e non solamente la certificazione del loro invio e/o della loro ricezione da parte dell'ufficio giudiziario considerato nel suo complesso.

Del resto, importa davvero poco sapere che un'istanza *de libertate* o un'impugnazione sia stata depositata se poi non si è in grado di "verificare" dove la stessa si trovi o se sia stata in effetti recapitata presso l'ufficio competente.

Nello stesso tempo, una volta che l'atto è "accettato dal sistema" ciò deve avere effetti anche al fine della prova della provenienza dell'atto stesso e della sua validità per quanto concerne i requisiti minimi di sottoscrizione.

Ecco che allora il sistema informatico deve essere capace di essere alquanto "trasparente" nella sua operatività e non "aggiungere" problemi od attività endo-procedimentali, che in precedenza non erano prospettabili.

Insomma, se da un lato la digitalizzazione può e deve essere uno strumento per lo svolgimento dell'attività processuale, la sua introduzione "massiccia" non deve portare ad una ulteriore burocratizzazione e spersonalizzazione degli atti del procedimento.

Conviene, per comprendere il punto, fare alcuni esempi.

Nomina del difensore: nel sistema "tradizionale" il deposito della nomina di fiducia (o la nomina a difensore d'ufficio) legittima di per sé il difensore ad effettuare una serie di atti, tra cui il deposito di istanze e memorie ovvero di accedere al fascicolo, sempre che naturalmente non vi sia il segreto istruttorio.

Nel sistema digitalizzato, ciò che era ed è un atto assai semplice ha importato l'instaurarsi di ulteriori attività del tutto formali ma indispensabili al fine di svolgere le più semplici tra le attività difensive. Così, per esempio, ogni nomina (anche quella d'ufficio!!) effettuata nelle indagini preliminari magari anche dopo o contestualmente all'avviso ex art. 415bis c.p.p. (chiusura indagini) deve essere "sollecitata" dal difensore per l'annotazione nel portale informatico e per essere così abilitati all'accesso al fascicolo informatico.

Tale abilitazione però (anche se venga effettuata in giornata: cosa invero assai rara, essendo più concretamente più probabile che l'annotazione avvenga dopo 2/3 giorni lavorativi sperando che nel mentre non vi siano interruzioni nel funzionamento del sistema informatico ministeriale) non determina di per sé l'accesso agli atti, che presuppone un'ulteriore istanza ed un'ulteriore autorizzazione.

Se poi si passa attraverso l'invio della PEC, nessuno è in grado di attestare (se non mediante perentorie e ripetuti accessi anche "informali" nelle segreterie e nelle cancellerie) se e quando l'atto depositato telematicamente sia arrivato "a destinazione"; né è dato sapere nelle more chi abbia in carico l'atto in questione. D'altra parte, è ben possibile che (anche solo per ragioni "naturali", quale malattia o ferie) l'addetto ordinario allo scarico della posta

elettronica non sia presente e che si accumulino centinaia d'atti al giorno, che vanno "scaricati", protocollati, smistati e consegnati: il tutto con evidente aggravio di attività specie nel caso in cui siano presenti diversi allegati all'atto principale (anche qui: un solo file per tutti i documenti o un file per ogni documento o più file per alcuni documenti? *Quid iuris* nel caso di ripetuti invii, che si sovrappongono ad altri invii?).

Se poi si considerano i depositi delle impugnazioni, la situazione risulta ancora più complessa e delicata, data l'esistenza di preclusioni e di decadenze.

Deriva da quanto sopra esposto che un corretto funzionamento del processo digitale presuppone una infrastruttura digitale di supporto estremamente flessibile ma anche complessa nella sua configurazione e che non basta "canalizzare" gli atti secondo modelli digitali per sostenere che vi sia una digitalizzazione del processo.

D'altra parte, anche al fine dell'analisi dei documenti ed atti processuali, una digitalizzazione "non meditata" può determinare unadistorsione non immediatamente percepibile, ma oltremodo evidente.

Si pensi al caso in cui migliaia e migliaia di pagine sono raccolte in alcuni file o al caso (tutt'altro che infrequente) di diverse imputazioni e/o di più imputati: la digitalizzazione permette una rapida "archiviazione" e raccolta dei documenti, ma non può "ridurre" i tempi di lettura e di analisi né, in assenza di chiari indici o di selezioni, può permettere una adeguata selezione del materiale. Del resto, altro è (per esempio) ricercare "parole" all'interno di una digitalizzazione per immagini di documenti analogici (c.d. "scannerizzazione) altro è ricercarle mediante file formati in PDF.

Si spiega così come alla digitalizzazione del fascicolo o dei fascicoli debbano accompagnarsi regole sulla formazione del fascicolo informatico e permettere una sua agevole consultazione.

Da qui la conclusione secondo cui ad una riforma del processo penale in senso digitale deve accompagnarsi una riforma regolamentare e tecnologica capace di ridurre le attività endo-processuali e di permettere una agevole formazione del fascicolo processuale sia d'indagine che dibattimentale, il tutto attraverso una piena "trasparenza" delle attività di raccolta e di canalizzazione degli atti, di modo che le parti siano messe in grado di avere un immediato e diretto rapporto con i fascicoli in questione.

4. Rapporto di para-subordinazione delle regole processuali alla digitalizzazione

Arriviamo così all'ultimo ma più delicato schema proposto e precisamente alla possibilità che la digitalizzazione "trasformi" o comunque modifichi significativamente la struttura del processo penale alla luce delle possibilità offerte dalla tecnologia in questione.

Poiché si tratta di una materia in divenire, non si possono fare "esempi" troppo astratti ma nello stesso modo non si può negare che vi siano degli elementi specifici che non possono essere sottaciuti.

Qui conviene analizzare quattro aspetti fondamentali:

- 1) la possibilità di celebrare l'udienza (camerale o pubblica) a distanza;
- 2) la possibilità di svolgere a distanza l'istruzione probatoria;
- 3) la possibilità di separare il giudice dell'istruzione dibattimentale da quello della decisione;
- 4) la possibilità di strutturare in maniera rigida (id est secondo schemi redazionali predefiniti) gli atti di parte o di impugnazione per semplificare il rilievo di ammissibilità e la loro decisione.

Benché interconnessi i primi tre aspetti sollevano diverse problematiche e, per quanto possa sembrare a prima vista secondario, l'opzione principale deriva dalla soluzione che si vuole dare al terzo quesito posto (distinzione tra giudice della decisione con quello dell'istruttoria).

Come noto l'identità del giudice della decisione con quello dell'istruttoria è un caposaldo del processo accusatorio: il codice attuale permette deroghe di parte, ma sino ad oggi (anche se con molta fatica) si è ritenuto come ovvia la preferenza per l'identità in questione in ragione del principio di immediatezza nella formazione della prova.

Se non che col tempo questo rapporto di immediatezza è andato sempre più svilendosi, in ragione delle ben note difficoltà di “chiudere” il dibattimento in poche udienze ravvicinate.

Da qui la conclusione (dapprima sommamente espressa ... poi espressamente codificata: vedi art. 1 comma 11 lett. d - Riforma Cartabia) secondo cui in realtà l'identità in questione non è sempre necessaria, specie quando vi sia una “fedele audio-video registrazione” dell'atto istruttorio assunto in contraddittorio, così che la rinnovazione dell'atto può essere effettuata solo quando vi siano specifiche esigenze da individuarsi di volta in volta.

Caduto questo caposaldo si comprende come non sia di per sé precluso procedere “ad una istruttoria a distanza”: ciò peraltro è già ammesso quando il soggetto da esaminare si trovi in alcune circostanze e/o quando si proceda per determinati reati.

Ma se così, è la stessa celebrazione a distanza dell'udienza penale che di per sé non è preclusa. Certamente qui si pone il problema della “pubblicità” dell'udienza dibattimentale, ma questa può essere “superata”, per esempio, attraverso strumenti digitali che permettano a soggetti “privati” di poter assistere a quanto avviene nel corso del processo telematico, per esempio tramite diffusione del link di accesso per il pubblico.

Nello stesso modo, non si può negare che possono essere previsti software che impongano alle parti di esprimere con chiarezza determinati elementi al fine di verificare la fondatezza o l'ammissibilità delle eccezioni preliminari o dell'impugnazione: vi saranno naturalmente margini di discrezionalità, ma è evidente che di per sé nulla impedisce (attraverso criteri ben selezionati e ragionevoli) di semplificare ed esemplificare le invalidità introdotte al processo o le critiche mosse contro il provvedimento impugnato.

Senza considerare che, per gli amanti dell'arringa difensiva, in luogo della discussione orale ben si potrebbe pensare di inviare al giudice “file audio” da ascoltare (in luogo della lettura della sua trascrizione digitale) prima della decisione e secondo una scansione temporale ben precisa.

5. Conclusioni

Ma se tutto ciò è tecnicamente possibile, un problema estremamente delicato si pone e precisamente se un processo penale svolto in tal modo e che dunque si strutturasse per sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla digitalizzazione sia davvero un processo penale quanto meno di tipo accusatorio.

Non vi è dubbio che se il sistema processuale nostrano fosse ancorato al modello inquisitorio, tutto sommato si potrebbe accettare una simile configurazione.

Facendo leva, invece, su parametri propri del processo accusatorio e sul ruolo fondamentale delle parti, allora è evidente che una “digitalizzazione estrema” del processo non potrebbe essere agevolmente accettata, se non attraverso un sostanziale svuotamento della funzione dell'oralità e dei capisaldi del processo di parti, processo che

per sua natura presuppone che il giudice e le parti siano presenti in un medesimo luogo (sala d'udienza) e che chiunque (salvo eccezioni) possa entrare in tale luogo per vedere come si svolge e cosa si sta compiendo, senza necessità di una preventiva autorizzazione e/o pre-selezione e/o registrazione della presenza e/o necessità di strumenti tecnologici particolari.

Senza considerare che l'oralità (e non anche la trasmissione e/o registrazione telematica delle parole dette) assume un ruolo fondamentale ed imprescindibile nel processo penale di tipo accusatorio.

Oralità che si manifesta non tanto per l'immediata percezione uditiva di ciò che si dice o di ciò che avviene nel processo (dopo tutto, assai spesso è necessario l'ausilio di microfoni "ben funzionati" ... sempre che – s'intende - il parlante non si mangi le parole o si ricordi di accendere il microfono); né per la possibilità diretta di intervenire (specie nel processo penale internazionale, ciò non è opportuno, posto che vi è la necessità di tradurre simultaneamente in diverse lingue quel che viene detto: sicché "brusche" interruzioni possono determinare una perdita del dato da registrare); quanto piuttosto per il fatto che il rapporto tra i soggetti del processo deve essere il più possibile "diretto" e, quindi, non mediato e – per quanto possibile - "concentrato", *id est* deve possibilmente svolgersi senza significativa soluzione di continuità.

La ragione di ciò non è soltanto psicologica (emotività e patos hanno un ruolo nella decisione) o gnoseologica (si possono percepire elementi che potrebbero "sfuggire" alla registrazione), ma essenzialmente di valore: "essere distanti" o comunque non in presenza; essere "lontani" e, quindi, non vicini, indica, appunto, che non si può essere "nello stesso luogo"; una non possibilità giuridica (e non semplicemente fattuale) che si traduce in un divieto che mira a tenere ben distinti i ruoli processuali assunti, così da non "potersi confondere" ed essere così nettamente "separati".

Nello stesso modo, la "concentrazione" processuale segnala il fatto che quel caso è davvero importante per la sua intrinseca specificità, tanto importante che non può essere rinviato (salvo cogenti ragioni) per fare altro o trattare altri casi, indicando con ciò e concretamente l'effettiva importanza e priorità assunta dal processo in corso per l'ordinamento.

Ma se (anche solo per ragioni di sicurezza e di ordine) ciascuno deve rimanere al proprio "posto" e, quindi, non è ammesso il contatto fisico con l'organo giudicante o tra le parti, ben si può considerare come la "distanza" generalizzata (anche a mezzo della digitalizzazione) tra le persone sia sintomo di "distinzione" e poiché è il giudice che regola il concreto svolgersi del processo, quando è questi che tiene lontano le altre parti, è lui che si "separa" dagli altri o, per meglio dire, è lui che, nel nome della legge, tiene lontani da sé gli altri.

Insomma, nel processo penale fondato sul rispetto della dignità umana, la regola deve e non può che essere la comune ed effettiva vicinanza "naturale" tra giudice, le parti e i testimoni, vicinanza "naturale" che testimonia la sussistenza di una comune dignità, vicinanza che si rende evidente e percepibile proprio quando il soggetto, chiamato a parlare (sia esso imputato o testimone), si avvicina al giudice e si pone al centro dell'aula d'udienza.

Non si tratta allora di negare l'utilità della tecnologia digitale per "far comunicare" persone altrimenti impossibilitate a comunicare, ma di impedire che questa possibilità fattuale sia utilizzata al fine di giustificare la non necessità della partecipazione in presenza e, quindi, sostanzialmente per limitare l'esercizio di un diritto da considerarsi come fondamentale perché ancorato al rispetto concreto della dignità umana.

Ecco che allora (e si potrebbe dire ancora una volta nella storia del processo) l'introduzione di uno strumento validissimo di archiviazione e di registrazione degli atti processuali (oggi, la digitalizzazione; un tempo, la scrittura) conduce a riflettere sull'importanza della struttura del processo, rinnovando una volta di più la dicotomia tra inquisitorio ed accusatorio.

E forse non è un caso che proprio la crisi del sistema accusatorio, in realtà mai troppo amato in Italia, sta portando ad una implementazione incredibile della digitalizzazione del processo penale affiancata ad una sempre maggiore riduzione dell'importanza delle arringhe e della discussione orale ai fini decisori, sia in primo grado che nei gradi d'appello e di cassazione, senza considerare la persistente difficoltà di procedere per le parti ad una effettiva assunzione in contraddittorio delle prove "orali".

Non vi è dubbio che ragioni "economiche", oltre che autoritarie visione sui di rapporti tra Stato e cittadino, possono far preferire un processo estremamente digitalizzato (e, magari, strutturato sulla falsariga del procedimento "cartolare") rispetto a quello "ancestrale" di stampo orale ed accusatorio, ma è indubbio che al risparmio economico si ricollega una svalutazione della dignità e del ruolo tragico e tremendo connesso alla giurisdizione penale che – forse è bene ricordarlo – è essenzialmente chiamata a stabilire se la pena legale (che, nella sua essenza, è una sofferenza imposta da un uomo contro un altro uomo in base alla legge ed in ragione di una decisione giudiziaria conforme) possa essere applicata coattivamente nei confronti di questa o quella persona, che ha un nome, un volto, una vita, una storia ... una voce.

L'auspicio e l'augurio è che strumenti in sé neutri e che anzi possono servire ad una razionalizzazione del processo penale e ad aumentare l'effettività delle garanzie non diventino un'occasione o, meglio sarebbe dire, un pretesto per avvilire ancora una volta il senso di garanzie processuali penali in fondo appena nate, se consideriamo la storia del diritto italiano, e sempre delicatissime nella loro configurazione essenziale, essendo protese a tutelare la dignità umana di tutti, anche di chi è accusato di aver violato la legge, di aver commesso atroci crimini.